



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 2025, n. 160;

Considerato che la revisione delle strutture di livello dirigenziale generale disposta dal d.P.R. n. 160 del 2025 rende necessario aggiornare la disciplina delle articolazioni interne delle medesime strutture, prevista dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 7 dicembre 2023;

Sentite le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto disciplina, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 2025, n. 160, le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e individua gli uffici di livello dirigenziale non generale attribuibili a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e successive modificazioni.

Articolo 3

Segreteria generale

1. La Segreteria generale è articolata in:

- a) *Unità per la semplificazione e il coordinamento*: unità che coadiuva il Segretario generale e il Vice segretario generale vicario nel coordinamento dell'attività dell'amministrazione e nella promozione della cultura della semplificazione;
- b) *Unità per la comunicazione*: unità che assicura il coordinamento delle attività del Ministero in materia di comunicazione;
- c) *Unità di crisi*: unità che tutela i cittadini e gli interessi italiani all'estero in situazioni di emergenza grave, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;
- d) *Organo centrale di sicurezza – segreteria speciale principale*: ufficio che coadiuva il “funzionario alla sicurezza” nei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva (Decreto n. 5/2015)”.

2. Nell'ambito della Segreteria generale opera altresì l'*Autorità nazionale - UAMA* di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, unità che svolge i compiti previsti dalla predetta legge e dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

1. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica è coadiuvato da un Vice capo del Cerimoniale.

2. Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato nei seguenti uffici, con le funzioni di seguito indicate:

- a) *Ufficio I*: affari generali del corpo diplomatico, privilegi ed esenzioni, accreditamenti dei capi missione;
- b) *Ufficio II*: affari generali del corpo consolare e delle organizzazioni internazionali, immunità diplomatico-consolari, onorificenze;
- c) *Ufficio III*: visite;
- d) *Ufficio IV*: organizzazione di eventi di interesse del Ministero.

Articolo 5

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

- 1. L'Ispettore generale è coadiuvato da un Vice ispettore generale.
- 2. Nell'ambito dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero opera l'Ufficio per i rapporti con il pubblico.

Articolo 6

Direzioni generali: norme comuni

- 1. Nell'ambito dei settori di competenza, attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, ciascun vice direttore generale/direttore centrale ha autonomia operativa, firma documenti destinati all'interno e all'esterno dell'amministrazione e intrattiene rapporti diretti con i soggetti interessati.
- 2. In ciascuna direzione generale, il Ministro, su proposta del direttore generale, sentito il Segretario generale, attribuisce le funzioni vicarie ad un vice direttore generale/direttore centrale.
- 3. In ciascuna direzione generale, il direttore generale, su proposta del vice direttore generale/direttore centrale interessato, informandone preventivamente il Segretario generale, attribuisce l'esercizio delle funzioni vicarie di ciascun vice direttore generale/direttore centrale ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Presso la Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica, la Direzione generale per le risorse e la formazione e la Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie dei vice direttori generali/direttori centrali possono essere attribuite anche a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 7

Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale

- 1. Il Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale è coadiuvato da:
 - a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le Nazioni Unite, i diritti umani e le organizzazioni internazionali*, che coordina i seguenti uffici:
 - Ufficio I*: sistema delle Nazioni Unite;
 - Ufficio II*: diritti umani, diritto internazionale umanitario e sicurezza umana;
 - Ufficio III*: Consiglio d'Europa, OSCE e profili internazionali dei sistemi democratici;
 - b) *Vice direttore generale/direttore centrale per la sicurezza*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IV: questioni politico-militari, Alleanza Atlantica, difesa UE;

Ufficio V: disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione, ufficio dell'autorità nazionale per la proibizione delle armi chimiche;

Ufficio VI: politiche sanzionatorie;

c) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VII: Maghreb;

Ufficio VIII: Vicino Oriente;

Ufficio IX: Penisola arabica, Golfo e Afghanistan;

d) *Vice direttore generale/direttore centrale per le questioni strategiche e globali*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio X: processi G7-G20, minacce transnazionali e strategie integrate;

Ufficio XI: Corrispondente europeo;

Ufficio XII: America settentrionale;

Ufficio XIII: Federazione russa, Europa orientale, Caucaso e Asia centrale;

e) *Unità per la promozione dell'Italia nelle organizzazioni internazionali*;

f) *Unità per l'analisi, la programmazione e la documentazione storica*.

2. Le unità e gli uffici con competenze geografiche curano i rapporti con le relative organizzazioni regionali, salvo espressa attribuzione ad altra struttura.

Articolo 8

Direzione generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania

1. Il Direttore generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi dell'Africa subsahariana*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: Africa orientale e Corno d'Africa, Unione Africana;

Ufficio II: Africa occidentale e Africa centrale;

Ufficio III: Africa australe e regione dei Grandi Laghi;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi dell'America latina e dei Caraibi*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IV: America meridionale;

Ufficio V: Messico, America centrale e Caraibi;

c) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi dell'Asia e dell'Oceania*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VI: Asia sud-orientale, Oceania, Antartide;

Ufficio VII: Asia nord-orientale;

Ufficio VIII: Asia centro-meridionale;

d) *Unità per la cooperazione multilaterale in materia economico-finanziaria, energetica e ambientale*.

2. Gli uffici con competenze geografiche curano i rapporti con le relative organizzazioni regionali. Gli Uffici IV e V curano i rapporti con l'Istituto italo-latino americano, la Fondazione UE-LAC e l'Organizzazione degli Stati americani.

Articolo 9

Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale

1. Il Direttore generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per l'integrazione europea*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: strumenti finanziari e integrazione economica dell'Unione europea;

Ufficio II: relazioni esterne dell'Unione europea;

Ufficio III: spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l'Unione europea;

Ufficio IV: affari istituzionali e giuridici dell'Unione europea;

Ufficio V: politiche settoriali dell'Unione europea;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi europei*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VI: Europa centro-orientale;

Ufficio VII: Europa meridionale e mediterranea;

Ufficio VIII: Europa centro-settentrionale;

c) *Vice direttore generale/direttore centrale per la politica commerciale internazionale*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IX: politica commerciale comune;

Ufficio X: accesso ai mercati esteri e difesa commerciale;

Ufficio XI: importazione ed esportazione dei prodotti agricoli;

d) *Unità per l'Adriatico e i Balcani*;

e) *Unità per la cooperazione transfrontaliera*.

2. Gli uffici con competenze geografiche curano i rapporti con le relative organizzazioni regionali. L'Unità per l'Adriatico e i Balcani cura i rapporti con l'Iniziativa centro europea e con l'Iniziativa adriatico-ionica.

Articolo 10

Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni

1. Il Direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per il Sistema Italia e gli investimenti*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: indirizzo e vigilanza sull'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Ufficio II: investimenti esteri e controlli sugli investimenti;

Ufficio III: strumenti finanziari per l'internazionalizzazione;

Ufficio IV: promozione delle filiere industriali innovative e start-up;

Ufficio V: ricostruzione dell'Ucraina e delle aree post-crisi;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per la promozione dell'italofonia, della cultura e dei territori*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VI: promozione della cultura italiana;

Ufficio VII: promozione dell'italofonia;

Ufficio VIII: promozione delle eccellenze italiane;

Ufficio IX: diplomazia dei territori ed esposizioni internazionali;

c) *Vice direttore generale/direttore centrale per la diplomazia scientifica, spaziale e sportiva*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio X: spazio, cooperazione scientifica multilaterale e proprietà intellettuale;

Ufficio XI: cooperazione scientifica bilaterale;

Ufficio XII: diplomazia sportiva;

Ufficio XIII: UNESCO, cooperazione culturale in ambito multilaterale, missioni archeologiche;

d) *Unità per le esportazioni;*

e) *Unità per le grandi imprese e i settori strategici.*

Articolo 11

Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie

1. Il Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per i servizi agli italiani all'estero*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: politiche e interventi per le collettività italiane all'estero, rete consolare onoraria;

Ufficio II: servizi per gli italiani all'estero, documenti di viaggio ed elezioni all'estero;

Ufficio III: cittadinanza, atti notarili e legalizzazioni;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per le politiche migratorie e la formazione italiana nel mondo*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IV: flussi migratori, protezione internazionale degli stranieri in Italia e adozioni internazionali;

Ufficio V: sistema della formazione italiana nel mondo;

Ufficio VI: turismo delle radici e immigrazione di ritorno;

c) *Unità per i visti;*

d) *Unità per la tutela degli italiani all'estero e la cooperazione giudiziaria internazionale.*

Articolo 12

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per gli interventi di cooperazione allo sviluppo*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: politiche e strumenti di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione europea;

Ufficio II: politiche di cooperazione allo sviluppo in Africa;

Ufficio III: politiche di cooperazione allo sviluppo in Medio Oriente, Europa, Asia e America latina;

Ufficio IV: indirizzo e programmazione della cooperazione allo sviluppo;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per le questioni generali della cooperazione allo sviluppo*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio V: crescita sostenibile, sicurezza alimentare, nesso migrazioni-sviluppo;

Ufficio VI: rapporti con i soggetti pubblici e non profit;

Ufficio VII: questioni giuridiche, valutazione degli interventi e vigilanza sull'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

c) *Unità per le strategie e i processi globali multilaterali della cooperazione allo sviluppo;*

d) *Unità per gli interventi internazionali di emergenza umanitaria;*

e) *Unità per la finanza per lo sviluppo, l'ambiente e il digitale.*

Articolo 13

Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica

1. Il Direttore generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per l'informatica*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: applicazioni informatiche, digitalizzazione e automazione dei servizi;

Ufficio II: centro comunicazioni classificate e cifra;

Ufficio III: sicurezza cibernetica e gestione dei rischi;

Ufficio IV: infrastrutture informatiche e delle telecomunicazioni;

b) *Vice direttore generale / direttore centrale per la diplomazia cibernetica e l'innovazione tecnologica*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio V: minacce ibride;

Ufficio VI: diplomazia cibernetica;

Ufficio VII: diplomazia digitale e nuove tecnologie.

Articolo 14

Direzione generale per le risorse e la formazione

1. Il Direttore generale per le risorse e la formazione è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le risorse umane*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: sviluppo giuridico ed economico del personale;

Ufficio II: impiego delle risorse umane in Italia e all'estero, passaporti;

Ufficio III: articolazione della rete diplomatica e consolare, fondo per la promozione dell'Italia, indennità per gli oneri del servizio all'estero;

Ufficio IV: contenzioso e questioni giuridiche concernenti le risorse umane;

Ufficio V: reclutamento, percorsi professionali interni, esperti e tirocini;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per le questioni amministrative del personale*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VII: competenze economiche;

Ufficio VIII: trattamenti pensionistici e riscatti; assistenza sanitaria e assicurazioni; congedi straordinari e aspettative;

Ufficio IX: viaggi di trasferimento e di servizio, missioni;

c) *Coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio*, che si avvale del seguente ufficio:

Ufficio VI: bilancio, programmazione finanziaria, cassa;

e) *Unità per le relazioni sindacali e la statistica*;

f) *Unità per la formazione*;

g) *Unità per il personale a contratto*.

Articolo 15

Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione

1. Il Direttore generale per il patrimonio e l'amministrazione è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in Europa;

Ufficio II: patrimonio, manutenzione e sicurezza sul luogo di lavoro per la sede centrale;

Ufficio III: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in Europa orientale, Medio Oriente, Asia e Oceania;

Ufficio IV: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in America e Africa;

Ufficio V: funzionamento della sede centrale;

Ufficio VI: corrieri;

b) *Ufficio VII:* servizi e opportunità in favore del personale, benessere organizzativo;

c) *Unità per il coordinamento amministrativo e tecnico.*

Articolo 16

Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati

1. Il capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati è coadiuvato da un vice capo servizio.

2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati è articolato nei seguenti uffici:

Unità per i trattati internazionali;

Ufficio I: questioni di diritto internazionale e contenzioso diplomatico, tutela dei diritti dell'Italia davanti alle corti internazionali e collaborazione con gli agenti del Governo, arbitrati commerciali internazionali;

Ufficio II: contenziosi con persone fisiche e giuridiche e consulenza giuridica di diritto interno.

Articolo 17

Conferimento di funzioni a dirigenti

1. A norma dell'articolo 9-bis, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, è conferita a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la titolarità dei seguenti uffici:

a) Uffici VI, VII, VIII e IX della Direzione generale per le risorse e la formazione;

b) Uffici I, II, III, IV, V e VI della Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione.

2. A norma dell'articolo 9-bis, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, la titolarità degli uffici di seguito indicati può essere attribuita a funzionari diplomatici o a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) Ufficio XI della Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;

b) Ufficio III della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie;

c) Uffici III e IV della Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica;

d) Ufficio II del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.

3. A norma dell'articolo 9-bis, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, la titolarità dell'Ufficio VII della Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni può essere attribuita a funzionari diplomatici o a dirigenti dell'area della promozione culturale.

Articolo 18

Uffici di particolare responsabilità e rilevanza

1. Sono individuati come uffici di particolare responsabilità e rilevanza i seguenti:

- a) Uffici I, IV, VI, VII, VIII, X e XIII della Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale;
- b) Uffici I, IV e VII della Direzione generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania;
- c) Uffici IV, VII e IX della Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
- d) Uffici I, VI e VIII della Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni;
- e) Ufficio V della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie;
- f) Uffici II, III e IV della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
- g) Ufficio I della Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica;
- h) Uffici I e II della Direzione generale per le risorse e la formazione.

2. Nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 17, sono individuati come uffici di particolare responsabilità e rilevanza i seguenti:

- a) Ufficio VII e VIII della Direzione generale per le risorse e la formazione;
- b) Uffici II, IV e V della Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione.

Articolo 19

Ulteriori disposizioni organizzative

1. Con uno o più atti organizzativi il Segretario generale, sentiti i titolari delle strutture di primo livello:

- a) definisce le modalità di esercizio dell'autonomia operativa dei vice direttori generali/direttori centrali;
- b) definisce le modalità mediante le quali i capi delle unità coadiuvano i rispettivi direttori generali e si raccordano con i vice direttori generali/direttori centrali;
- c) dettaglia i compiti delle unità e degli uffici.

Articolo 20

Articolazioni interne delle unità e degli uffici

1. I titolari delle strutture di primo livello possono istituire sezioni, nell'ambito delle Unità e degli uffici o poste alle proprie dirette dipendenze, e ne definiscono i compiti. Sentiti i capi delle strutture di secondo livello, i titolari delle strutture di primo livello propongono alla Direzione generale per le risorse e la formazione di attribuire la titolarità delle sezioni a funzionari diplomatici o amministrativi in relazione all'attività svolta.

2. Il numero massimo di sezioni attribuito ad ogni struttura di primo livello è stabilito come segue:

- a) Segreteria generale: 16;
- b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 13;
- c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 6;

- d) Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale: 58;
- e) Direzione generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania: 23;
- f) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale: 38;
- g) Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni: 46;
- h) Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie: 29;
- i) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: 29;
- l) Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica: 19;
- m) Direzione generale per le risorse e la formazione: 42;
- n) Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione: 22;
- o) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati: 13.

3. Negli uffici di diretta collaborazione del Ministro non sono istituite sezioni.

Articolo 21

Abrogazioni ed efficacia

1. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 7 dicembre 2023, cessa di applicarsi.
2. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

IL MINISTRO